

## **TI\_GERICHTE 60.2010.261 vom 18. August 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-08-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2010.261](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2010.261)

FR: TI\_GERICHTE 60.2010.261 du 18 août 2010

IT: TI\_GERICHTE 60.2010.261 del 18 agosto 2010

### **Regeste**

Istanza di proroga del carcere preventivo in vista del dibattimento. seri indizi. pericolo di fuga. principio di proporzionalità

### **Volltext**

Tessin Camera dei ricorsi penali 18.08.2010 60.2010.261 Tessin Camera dei ricorsi penali 18.08.2010 60.2010.261 Ticino Camera dei ricorsi penali 18.08.2010 60.2010.261

Istanza di proroga del carcere preventivo in vista del dibattimento. seri indizi. pericolo di fuga. principio di proporzionalità

Incarto n. 60.2010.261 Lugano 18 agosto 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente) segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 13/16.8.2010 presentata dal IS 1 tendente ad ottenere la proroga della detenzione preventiva cui è astretto CO 1, \_\_\_\_\_ (patr. da: avv. PR 1, \_\_\_\_\_), in vista del pubblico dibattimento; visto il preavviso favorevole 16/17.8.2010 del procuratore pubblico Antonio Perugini ; preso atto che l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 16/17.8.2010 del patrocinatore; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 . Nei confronti di CO 1 , in detenzione preventiva dal 22.2.2010 , il procuratore pubblico ha emanato il 4.8.2010 l'atto d'accusa (ACC \_\_\_\_\_ ), rinviandolo a processo, unitamente ad un'altra persona, per titolo di ripetuta ricettazione, ripetuta rapina, furto, furto d'uso, grave infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a mercoledì 13.10.2010. 2 . Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di \_\_\_\_\_ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 13.10.2010 , rispettivamente fino alla data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento. 3 . L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni. Entro questo lasso di tempo l'eventuale detenzione preventiva dell'accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d'ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d'assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP). Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall'atto d'accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga. Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell'istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell'atto d'accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt'al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell'ambito della proporzionalità. 4 . Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, ritenuti in concreto la situazione del presidente istante, in generale l'attuale situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale. 5 . Nel presente caso sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP a carico di CO 1, viste anche le sue ammissioni (verbale 4.5.2010, p. 4 e 5). Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR \_\_\_\_\_; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP). 6 . Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico. 7 . Il pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. In base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l'accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive. 8 . Nel presente caso è dato un pericolo di fuga, in considerazione della situazione personale di CO 1 (come risulta dal suo verbale 4.5.2010, p. 6/7), divenuta sempre più precaria per quanto riguarda i legami con il territorio elvetico, mentre sono cresciuti i viaggi in \_\_\_\_\_. 9 . La carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico. 10 . Nell'ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l'autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza

interruzione l'inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell'inchiesta, al comportamento dell'autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell'arrestato. 11 . Nel presente caso, la proroga richiesta è di circa un mese. Considerati i reati oggetto dell'atto di accusa e la situazione personale dell'accusato, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena e l'inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio della celerità. 12 . L'istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, pronuncia 1. L'istanza è accolta. § Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, \_\_\_\_\_, è prorogato fino al 13.10.2010 , rispettivamente fino alla conclusione del processo . 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.